dirittifondamentali.it

Il T.A.R. Campania sull'estensione degli effetti del giudicato a soggetti estranei al giudizio in caso di annullamento di atti per vizi comuni
(T.A.R. Campania, Napoli - sez. IV, dec. 26 marzo 2020, n. 627)

Il giudicato di cui alla sentenza con cui il G.A. annulla la graduatoria di un concorso escludendo dalla selezione i primi due graduati si estende anche alla posizione degli altri graduati che non hanno preso parte al giudizio. Tale giudicato è, infatti, inscindibile in quanto il mancato possesso del requisito di ammissione in capo ai graduati esclusi è un vizio "comune" nel senso della sua riferibilità alla posizione di tutti i destinatari pretermessi.

***

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 571 del 2020, proposto da Carmine Maffei, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Guadagnuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via R. De Cesare, 7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege con domicilio come da PEC istituzionale;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; OMISSIS non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-) della nota 18.12.2019 del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Centrale Gestione delle Risorse Ufficio Reclutamento del Personale, avente ad oggetto "Esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sezione IV, n. 4551/2019, pubblicata il 24.09.2019 – Riscontro all'atto di diffida, a firma

dell'Ing. Carmine Maffei, datato 29.01.2019", notificata a mezzo pec in data 18.12.2019 (con prot. 0091134/2019);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 84 recante misure in materia di giustizia amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del TAR Campania a n. 12/2020 in data 18 marzo 2020 con il quale sono state dettate disposizioni applicative del ridetto decreto-legge alle Sezioni interne;

Visto in particolare l'art. 2 del d.P. n. 12/2020 stante il quale "Ai sensi del medesimo art. 84, co. 1, d.l. n. 18/2020, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, saranno decisi con decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione di assegnazione, o dal Magistrato da lui delegato. L'esame avverrà per ordine progressivo di presentazione, a partire dai ricorsi già assegnati alle camere di consiglio che non sono state svolte ex art. 3 d.l. n. 11/2020 e/o in corso di assegnazione alle ulteriori camere di consiglio che non potranno svolgersi per effetto del rinvio di cui al medesimo comma 1 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020";

Visto il decreto n. 7 adottato dalla Presidente di questa IV sezione del T.A.R. Campania in data 19.03.2020;

Osservato che, la Sentenza di questo T.A.R. n. 4551/2019, nell'accertare l'illegittimità dell'inerzia del C.N.R. sull'istanza del ricorrente, ha ritenuto "*illegittima la condotta del C.N.R., il quale, a fronte dell'articolata vicenda esposta, non ha ritenuto di rideterminarsi complessivamente sulla procedura concorsuale né di adottare alcun provvedimento espresso nei confronti del ricorrente, pur essendone stato sollecitato in due occasioni*";

Considerato che, pur nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase cautelare, il giudicato della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3982/2016 è inscindibile in quanto il mancato possesso del requisito di ammissione in capo ai primi due graduati è, diversamente da quanto sembra ritenere l'amministrazione intimata, un vizio "comune" nel senso della sua riferibilità alla posizione di tutti i destinatari pretermessi (C.d.S., Ad. Plen. n. 4/2019; v. anche T.A.R. Campania, IV sez., n. 3802/2018);

Considerato, altresì, che la mancata assunzione del ricorrente è tale da pregiudicarlo in modo rilevante quanto alle aspettative di sviluppo professionale;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare e di rinviare la causa all'udienza dell'8 aprile 2020 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 25 marzo 2020.

Il Consigliere Delegato

Luca Cestaro